



COPIA

Verbale di deliberazione N. 3 dell'Assemblea

OGGETTO: AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE. NOMINA DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE.

L'anno **2025**, addì **09** del mese di **aprile** alle ore **17:00**, nella sede dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita l'Assemblea con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Casonato Giulia	Presidente	Presente
2	Biasioli Paolo	Membro effettivo	Presente
3	Brugnara Michele	Membro effettivo	Presente
4	Cappelletti Christian	Membro effettivo	Presente
5	Maestranzi Dario	Membro effettivo	Assente
6	Segata Tiziano	Membro effettivo	Assente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare sull'oggetto suindicato.

L'Assemblea

premessi che il Comune di Trento e l'A.S.U.C. di Sopramonte, rispettivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 3247/9 di data 1.03.1954 e deliberazione del Comitato di Amministrazione n. 4/54 di data 18.03.1954, si sono costituiti in Azienda Speciale Consorziale (Azienda Forestale) allo scopo di gestire i relativi patrimoni silvo-pastorali;

atteso che con deliberazione n. 250 di data 7.07.1954 il Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Trento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 140 e 141 del R.D.L. 3267/1923, ha espresso parere favorevole all'approvazione delle citate deliberazioni;

osservato che con decreto n. 22570/III/b di data 6.10.1954 il Commissariato del Governo ha approvato la costituzione dell'Azienda consorziale fra il Comune di Trento e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della Frazione di Sopramonte, avente per scopo la gestione tecnica ed economica dei boschi e dei pascoli appartenenti ai due enti e l'attuazione dei compiti di cui all'art. 4 della legge 991/1952;

ricordato ancora che i principali settori operativi dell'Azienda Forestale riguardano, più precisamente, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio forestale, il recupero e il miglioramento delle aree prato-pascolive, la sistemazione e la razionalizzazione della viabilità forestale, la riqualificazione degli edifici rurali, la realizzazione di interventi rivolti alla promozione della fruizione turistico-ricreativa ambientale, nonché la tutela dell'esercizio dei diritti d'uso civico esistenti sul territorio a vantaggio delle varie comunità frazionali. L'Azienda gestisce inoltre il servizio di custodia forestale in un ambito sostanzialmente coincidente con il Territorio Val d'Adige, in base alla normativa provinciale di riferimento;

considerato che il Consiglio comunale del Comune di Trento con deliberazione n. 158 del 9 dicembre 2003 e il Comitato di Amministrazione dell'A.S.U.C. di Sopramonte con deliberazione n. 16 del 15 dicembre 2003, hanno ridefinito lo Statuto dell'Azienda Forestale;

richiamato l'art. 6, comma 12 lettera b), del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale che prevede, tra le competenze attribuite all'Assemblea dell'Azienda Forestale, la nomina dei componenti della Commissione amministratrice;

considerato che ai sensi dell'art. 7 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale la Commissione amministratrice è composta da cinque a sette membri, compreso il Presidente, con maggioranza espressa dal Comune di Trento e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale;

atteso che con deliberazione n. 2 di data 1.07.2002 l'Assemblea ha definito in 7 unità, compreso il Presidente, il numero dei componenti della Commissione amministratrice dell'Azienda Forestale;

preso atto che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Trento;

osservato che con proprio decreto prot. n. 109605 di data 26.04.2021, il Sindaco del Comune di Trento ha designato i membri della Commissione amministratrice dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte;

richiamata la precedente deliberazione n. 7 del 13 maggio 2021 di nomina dei componenti della Commissione amministratrice aziendale;

accertato che il componente della Commissione amministratrice Stefano Risatti designato con decreto sindacale n. 50 di data 26 aprile 2021 prot. n. 109305, ha rassegnato le dimissioni in data 12 marzo 2025 con nota prot. 644 di data 12 marzo 2025 assunta a protocollo comunale n. 76252 del 12 marzo 2025;

visto l'avviso sindacale di data 14 marzo 2025 prot. n. 79156 con cui ai sensi dell'articolo 4 del documento "indirizzi del Consiglio comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni approvati con delibera del Consiglio 5 novembre 2020, n. 137", è stata pubblicizzata la raccolta delle candidature ai fini della nomina di un membro della Commissione amministratrice;

preso atto del decreto del sindaco di Trento n. 22/2025 (allegato) con il quale è stato designato quale membro della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte il signor:

Alessandro Tonina nato a Trento il 21.03.1963;

recepite le indicazioni formulate da parte del Presidente dell'Assemblea, che sulla scorta della designazione espressa dal Sindaco del Comune di Trento, propone di nominare quale componente della Commissione amministratrice in rappresentanza del Comune di Trento e in sostituzione del membro dimessosi il signor Alessandro Tonina nato a Trento il 21.03.1963;

dato atto che nell'atto di designazione è evidenziato che l'interessato non si trova in alcuno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge di Statuto e che lo stesso si è dichiarato disponibile alla nomina;

considerata la necessità, di completare i componenti della Commissione amministratrice dell'Azienda, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto la nomina del componente della Commissione amministratrice dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte è indispensabile per completare la rappresentanza comunale nell'Organo decisionale;

visto il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

visto il R.D. 16 maggio 1926, recante disposizioni regolamentari per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923;

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

visto il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;

vista la L.P. n. 11 del 23 maggio 2007 in materia di Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

preso atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il favorevole parere tecnico-amministrativo espresso da parte del dottor Maurizio Fraizingher, Direttore, ai sensi dell'articolo dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03,05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di nominare quale componente della Commissione amministratrice dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte, il signor:

Alessandro Tonina nato a Trento il 21.03.1963;

2. di dare dato atto che nell'atto di designazione è evidenziato che l'interessato componente della Commissione amministratrice non si trova in alcuno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge di Statuto e che lo stesso si è dichiarato disponibile alla nomina;
3. di dare atto che la Commissione amministratrice durerà in carica fino al prossimo rinnovo del

Consiglio del Comune di Trento;

4. di dare atto che i compiti e le attribuzioni della Commissione amministratrice sono definiti dall'art. 8 e seguenti dello Statuto dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte;
5. di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento non comporta impegni di spesa sul bilancio di previsione in corso;
6. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni indicate in premessa, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giulia Casonato

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 10/04/2025 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

decreto del Sindaco.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 21/04/2025

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL SEGRETARIO
Maurizio Fraizingher